

Vista la Costituzione del 25 novembre 2010;

**SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
AVENDO L'ASSEMBLEA NAZIONALE DELIBERATO E ADOTTATO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:**

CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: La presente legge ha come oggetto:

- Prevenire e combattere il traffico illecito di migranti;
- Proteggere i diritti dei migranti oggetto di traffico illecito;
- Promuovere e agevolare la cooperazione nazionale e internazionale allo scopo di prevenire e combattere il traffico illecito di migranti sotto ogni forma.

Articolo 2: La presente legge si applica a tutte le forme di traffico illecito di migranti, che siano o no collegate alla criminalità organizzata o a un gruppo criminale organizzato.

Articolo 3: Ai sensi della presente legge si intende per:

- **traffico illecito di migranti:** assicurare, allo scopo di ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altri vantaggi materiali, l'ingresso illegale in uno Stato Membro di una persona che non è né cittadina, né residente permanente di tale Stato;
- **migrante internazionale:** ogni persona che vive temporaneamente o permanentemente in un Paese in cui non è nata e che ha creato importanti legami sociali con questo Paese;
- **lavoratore migrante:** persona che sta per esercitare, esercita o ha esercitato un'attività remunerata in uno Stato di cui non è cittadina;
- **ingresso illegale:** attraversamento di frontiere quando non sono rispettate le condizioni necessarie all'ingresso legale nello Stato di accoglienza;
- **documento di viaggio o d'identità falso:** ogni documento di viaggio o di identità:
 - . che è stato contraffatto o modificato in modo sostanziale da altri che non sia persona o autorità legalmente abilitata a produrre o a emettere il documento di viaggio o di identità per conto di uno Stato;
 - . che è stato emesso o ottenuto in modo irregolare per mezzo di falsa dichiarazione, corruzione o coercizione, o in altro modo illegale;
 - . che viene utilizzato da una persona diversa dal legittimo titolare.
- **Nave:** qualunque tipo di mezzo acquatico, compreso un mezzo senza pescaggio e un aliscafo, utilizzato o in grado di essere utilizzato come mezzo di trasporto sull'acqua, ad eccezione di una nave da guerra, di una nave da guerra ausiliaria o di altra nave appartenente ad un governo o da esso utilizzata, nella misura in cui l'utilizzo sia esclusivamente destinato ad un servizio pubblico non commerciale;

- **minore:** ogni essere umano di età inferiore a 18 anni;
- **minore non accompagnato:** ogni minore che è stato separato dai due genitori e da altri membri stretti della sua famiglia e che non è preso in carico da alcun adulto incaricato di questa responsabilità dalla legge o dal diritto consuetudinario;
- **trasportatore commerciale:** ogni persona giuridica o fisica che garantisce il trasporto di merci o persone a scopo di lucro;
- **ingresso illegale:** attraversamento di frontiere quando non sono rispettate le condizioni necessarie all'ingresso legale sul territorio nigerino;
- **respingimento:** ogni azione che ha l'effetto di respingere una persona da uno Stato, compresi: l'espulsione, la messa al bando, l'estradizione, il respingimento alla frontiera extraterritoriale e il respingimento fisico;
- **non-respingimento:** divieto fatto ad uno Stato di respingere, con qualunque modalità, una persona verso la frontiera di territori dove la sua vita o la sua libertà è minacciata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, o corre il rischio di essere sottoposto a tortura, a trattamenti inumani e degradanti o ad altre forme di danno irreparabile;
- **migrante oggetto di traffico:** ogni persona fatta oggetto di atti criminosi ai sensi della presente legge, sia che i loro autori siano stati o meno identificati, arrestati, mandati a giudizio o condannati;
- **Stato parte del Protocollo:** Stato parte del Protocollo contro il traffico illecito di migranti per terra, aria e mare, relativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata;
- **l'espressione gruppo criminale organizzato:** designa un gruppo strutturato di tre o più persone esistente da un certo tempo e che agisce di concerto allo scopo di compiere una o più infrazioni gravi o infrazioni definite in base alla presente legge, per derivarne, direttamente o indirettamente, un tornaconto finanziario o altro tornaconto materiale.

Articolo 4 : Le disposizioni della presente legge, in particolare le indicazioni per l'identificazione dei migranti oggetto di traffico illecito e quelle mirate a proteggere e promuovere i diritti dei migranti oggetto di traffico illecito, si interpretano e si applicano nei confronti di tutti senza alcuna discriminazione, in conformità ai principi e alle responsabilità degli Stati e degli individui, in base al diritto internazionale umanitario, al diritto internazionale relativo ai diritti umani, alla protezione delle fasce vulnerabili e al diritto dei rifugiati.

Tale discriminazione non può basarsi sulla razza, il colore, la religione, le credenze, l'età, il sesso, la situazione familiare, la cultura, la lingua, l'appartenenza etnica, l'origine nazionale o sociale, la nazionalità, l'orientamento sessuale, le opinioni politiche o qualunque altra opinione, la capacità fisica, le condizioni economiche, la nascita.

Articolo 5: Le giurisdizioni nigerine sono competenti a riconoscere le infrazioni commesse:

- interamente o parzialmente sul territorio nigerino da mezzi di trasporto terrestri o fluviali;
- interamente o parzialmente a bordo di una nave battente bandiera del Niger o a bordo di un aeromobile immatricolato in conformità al diritto nigerino al momento in cui viene commessa detta infrazione;
- da un nigerino all'estero la cui estradizione è rifiutata per motivi di nazionalità;
- da una persona presente sul territorio nigerino la cui estradizione è rifiutata dal Niger per qualunque motivo.

Le giurisdizioni nigerine sono altresì competenti quando:

- il migrante oggetto di traffico illecito è un nigerino o uno straniero domiciliato o residente in Niger;
- l'infrazione è commessa da un nigerino o da uno straniero domiciliato o residente in Niger;
- l'infrazione è commessa fuori dal territorio dello Stato del Niger ai fini di commettere un crimine o un reato sul territorio nigerino.

A prescindere dalle pene previste dalla presente legge, i tribunali penali sono competenti a riconoscere tutte le infrazioni connesse al traffico di migranti.

Le norme di prescrizione previste dal Codice di Procedura Penale si applicano alle infrazioni di cui alla presente legge.

CAPITOLO II : TECNICHE DI INDAGINE

Articolo 6 : Ai fini di identificare le persone coinvolte in una delle infrazioni previste dalla presente legge, è autorizzata l'istigazione a commettere un'infrazione perseguita dalla presente legge da parte di un agente abilitato a constatare l'infrazione, che opera sia direttamente, sia tramite una persona che agisce conformemente alle sue istruzioni.

La decisione di procedere a una simile operazione è in capo al Procuratore della Repubblica del presunto luogo dell'infrazione, il quale ne controlla lo svolgimento. Il ricorso a tale operazione deve avere l'obiettivo di raccogliere le prove di un'infrazione in corso e di identificarne tutti i protagonisti allo scopo di intentare azioni penali nei loro confronti.

Essa deve evitare di provocare la commissione di infrazioni che non sarebbero state commesse senza di ciò. Queste operazioni di infiltrazione vengono decise caso per caso.

In accordo con le autorità competenti degli Stati interessati e nel quadro di accordi e intese bilaterali o multilaterali, queste operazioni possono essere transnazionali.

Le condizioni di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Consiglio dei Ministri.

Articolo 7 : Per motivi di sicurezza, nessun testimone deve essere obbligato a rivelare l'identità di un informatore o di un agente infiltrato.

Articolo 8 : Quando seri indizi consentono di sospettare che dei conti bancari, delle linee telefoniche, dei sistemi informatici o delle trasmissioni di atti e documenti vengono utilizzati o potrebbero essere utilizzati da persone sospettate di commettere o di aver commesso una delle infrazioni previste dalla legge, o quando essi sono relativi ad una delle infrazioni che potrebbero esserlo, il giudice istruttore può ordinare con decisione motivata, dopo aver informato il Pubblico Ministero, per una durata di quindici (15) giorni rinnovabili:

- la messa sotto controllo di conti bancari o conti assimilabili;
- la comunicazione di tutti gli atti autentici o scritture private e di tutti i documenti bancari, finanziari o commerciali;

- la messa sotto controllo o l'intercettazione di linee telefoniche fisse o mobili;
- la messa sotto controllo delle attività presenti su sistemi o reti (Internet) di scambio di dati informatici.

Articolo 9 : In nessun caso può essere invocato il segreto professionale per rifiutare di applicare le disposizioni previste all'articolo precedente, a pena del raddoppiamento della sanzione prevista dall'articolo 184 del Codice Penale.

In accordo con le autorità competenti degli Stati interessati, le operazioni di cui all'articolo precedente possono essere transnazionali.

CAPITOLO III : INFRAZIONI E PENE

Articolo 10 : E' passibile di una pena di detenzione da cinque (5) a meno di dieci (10) anni e di un'ammenda da 1.000.000 a 5.000.000 di franchi CFA (*Franco delle Colonie Francesi d'Africa, denominazione in vigore dal 1945 al 2020, poi trasformata in ECO, ndr.*) chiunque, intenzionalmente e per trarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale, assicura l'ingresso o l'uscita illegale dal Niger di una persona che non è cittadina né residente permanente in Niger.

Articolo 11 : E' passibile di una pena di detenzione da tre(3) a sette (7) anni e di un'ammenda da 1.000.000 a 3.000.000 di franchi CFA chiunque, intenzionalmente e per trarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale, produce, procura, fornisce o possiede un documento di viaggio o di identità falso allo scopo di consentire il traffico illecito di migranti.

Articolo 12 : E' passibile di una pena detentiva da due (2) a cinque (5) anni e di un'ammenda da 500.000 a 2.000.000 di franchi CFA chiunque, intenzionalmente e per trarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale, utilizza mezzi illeciti per permettere a una persona che non ha cittadinanza né residenza permanente in Niger, di risiedere nel paese, senza rispettare le condizioni necessarie al soggiorno legale.

Articolo 13 : La tentata commissione delle infrazioni previste dalla presente legge è sanzionata con le stesse pene.

Articolo 14 : Viene punito con le stesse pene dell'autore principale, in base al codice penale, il complice di un'infrazione di cui agli articoli 10, 11 e 12 sopra citati.

Articolo 15 : Chiunque, essendo stato condannato a una o più pene detentive in base alla presente legge, ha commesso, nell'arco di cinque anni a partire dal giorno in cui la condanna è diventata definitiva, un'infrazione prevista dalla presente legge, è condannato a una pena non inferiore al doppio della pena scontata.

Articolo 16 : Vi sono circostanze aggravanti quando:

- l'infrazione comporta circostanze che mettono in pericolo o rischiano di mettere in pericolo la vita o la sicurezza del migrante oggetto di traffico;
- l'infrazione avviene in circostanze che comportano un trattamento inumano o degradante dei migranti oggetto di traffico, compreso quello a fini di sfruttamento;
- l'infrazione comporta il ferimento grave o la morte del migrante oggetto di traffico o di una terza persona, inclusa la morte per suicidio;
- l'autore dell'infrazione abusa e profitta della vulnerabilità o della particolare dipendenza del migrante oggetto di traffico per trarne un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale;
- l'autore dell'infrazione ha già commesso le stesse infrazioni;
- l'infrazione è commessa nell'ambito di attività di un gruppo criminale organizzato;
- l'autore dell'infrazione ha utilizzato droghe, sostanze psicotrope, farmaci o armi ai fini di commettere l'infrazione;
- l'infrazione ha coinvolto molti migranti oggetto di traffico;
- l'autore dell'infrazione è un pubblico ufficiale;
- l'autore dell'infrazione ha abusato della propria posizione di autorità o di pubblico ufficiale per commettere l'infrazione;
- il migrante oggetto di traffico è un minore;
- l'autore dell'infrazione ha usato un minore come complice o compartecipe dell'azione criminale;
- il migrante oggetto di traffico è una donna incinta;
- il migrante oggetto di traffico è portatore di una disabilità mentale o fisica;
- l'autore dell'infrazione ha usato o minacciato di usare qualunque forma di violenza contro il migrante oggetto di traffico o la sua famiglia;
- l'autore dell'infrazione ha sequestrato, distrutto o tentato di distruggere i documenti di viaggio o di identità del migrante oggetto di traffico.

Articolo 17 : E' passibile di una pena detentiva da cinque (5) a dodici (12) anni e di un'ammenda da 3.000.000 a 7.000.000 di franchi CFA chiunque avrà commesso una

delle infrazioni previste all'articolo 10 della presente legge con una delle circostanze aggravanti di cui sopra.

E' passibile di una pena detentiva da otto (8) a quindici (15) anni e di un'ammenda da 5.000.000 a 10.000.000 di franchi CFA chiunque avrà commesso una delle infrazioni previste all'articolo 10 della presente legge con due (2) delle circostanze aggravanti di cui sopra.

E' passibile di una pena detentiva da dieci (10) a venti (20) anni e di un'ammenda da 5.000.000 a 15.000.000 di franchi CFA chiunque avrà commesso una delle infrazioni previste all'articolo 10 della presente legge con tre (3) delle circostanze aggravanti di cui sopra.

E' passibile di una pena detentiva da venti (20) a venticinque (25) anni e di un'ammenda da 10.000.000 a 20.000.000 di franchi CFA chiunque avrà commesso una delle infrazioni previste all'articolo 10 della presente legge con più di tre delle circostanze aggravanti di cui sopra.

Articolo 18 : Chiunque profitta o abusa della vulnerabilità o della dipendenza del migrante oggetto di traffico illecito, inclusa una vulnerabilità o una dipendenza che deriva da un ingresso nel Paese in modo illegale o senza i documenti richiesti, da uno stato di gravidanza o da una malattia fisica o mentale, da una infermità o da ridotta capacità a formulare giudizi in quanto minore, a scopo di profitto o di altro vantaggio materiale, commette un'infrazione passibile di una pena detentiva da venti (20) fino a un massimo di trenta (30) anni e di un'ammenda da 20.000.000 a 30.000.000 di franchi CFA.

Articolo 19 : Quando una persona è stata giudicata colpevole di un'infrazione ai sensi della presente legge, la corte può, in aggiunta a tutte le sanzioni deliberate e senza limitazioni dei suoi altri poteri, ordinare le seguenti misure:

- sequestro dei beni, dei proventi del crimine e degli strumenti dell'infrazione;
- pagamento di un risarcimento o di un indennizzo per l'infrazione alle persone oggetto di traffico illecito su loro richiesta;

- pubblicazione della sentenza;
- interdizione temporanea o permanente di esercitare, direttamente o indirettamente, una o più attività sociali o professionali in applicazione delle norme che disciplinano queste attività;
- chiusura temporanea o permanente di ogni impresa o stabilimento utilizzati per commettere l'infrazione in questione;
- esclusione dalle gare d'appalto e dagli appalti pubblici e/o dal diritto a prestazioni o sovvenzioni pubbliche;
- interdizione temporanea o permanente di svolgere altre attività commerciali e/o di costituire un'altra persona giuridica collegata all'infrazione.

Articolo 20 : Ogni trasportatore commerciale, persona fisica o giuridica responsabile dello svolgimento di un'attività di trasporto commerciale, che ometta di verificare che ogni passeggero sia in possesso dei documenti di identità e/o di viaggio richiesti per l'ingresso nello Stato di destinazione e in tutti gli Stati di transito, commette un'infrazione passibile di un'ammenda da 1.000.000 a 3.000.000 di franchi CFA.

Ogni trasportatore commerciale, persona fisica o giuridica responsabile dello svolgimento di un'attività di trasporto commerciale che ometta di segnalare alle autorità competenti che una persona tenta di viaggiare o ha viaggiato usufruendo dei suoi servizi senza i documenti di identità e di viaggio richiesti per l'ingresso nello Stato di destinazione o in tutti gli Stati di transito, se è a conoscenza del fatto che questa persona è un migrante oggetto di traffico o se dimostra colpevole negligenza al riguardo, commette un'infrazione e, oltre alle altre pene previste da un'altra legge, è passibile di un'ammenda da 100.000 a 1.000.000 di franchi CFA.

Un trasportatore commerciale non commette infrazione e non è passibile di ammenda ai sensi del presente articolo, se:

- esistono ragionevoli motivi di pensare che i documenti in possesso del passeggero siano i documenti richiesti per entrare legalmente nello Stato;
- il passeggero era in possesso di documenti di viaggio regolari al momento di salire a bordo o l'ultima volta che è salito a bordo del mezzo di trasporto diretto nello Stato;
- l'ingresso nello Stato ha avuto luogo solamente a causa di circostanze indipendenti dalla volontà del trasportatore commerciale o della persona che svolge il trasporto di merci o di passeggeri a scopo di lucro;
- l'ingresso in uno Stato è avvenuto in conseguenza dell'assistenza ad una persona in pericolo in acqua o nel deserto.

Un trasportatore commerciale non è responsabile ai sensi del presente articolo quando le persone che trasporta hanno ottenuto una protezione contro il respingimento e/o godono del diritto di asilo in conformità alla normativa vigente.

Articolo 21 : E' punito in base alle disposizioni del Codice Penale chiunque sia affiliato o partecipi ad un'associazione al fine di commettere le infrazioni di cui al presente capitolo.

Articolo 22 : Il riciclaggio dei proventi delle infrazioni di cui al presente capitolo è punito in base alle disposizioni della legge n. 41-2004 dell'8 giugno 2004 relative alla lotta al riciclaggio di capitali.

Articolo 23 : La corruzione al fine di commettere le infrazioni di cui al presente capitolo è prevista e punita in base alle disposizioni del Codice Penale.

Articolo 24 : Il Ministro dell'Interno in carica può concedere un visto o un titolo di soggiorno a un migrante oggetto di traffico al fine di agevolare l'indagine e/o l'azione legale relativamente ad un'infrazione ai sensi della presente legge.

CAPITOLO IV : MISURE DI PROTEZIONE E ASSISTENZA

Articolo 25 : I migranti oggetto di traffico hanno il diritto di ricevere le cure mediche d'urgenza necessarie a preservare la loro vita o ad evitare un danno irreparabile alla loro salute, sulla base dell'eguaglianza di trattamento con i cittadini dello Stato.

Tali cure mediche non possono essere loro rifiutate a motivo di qualunque irregolarità relativa all'ingresso o al soggiorno nello Stato.

Articolo 26 : Le autorità competenti adottano le misure adeguate per fornire ai migranti un'adeguata protezione contro ogni violenza che possa essere loro inflitta, sia da singoli individui che da gruppi. Queste misure devono tenere conto delle necessità particolari delle donne, dei minori, dei disabili e degli anziani.

Articolo 27 : Le autorità competenti forniscono un'adeguata assistenza ai migranti la cui vita e/o sicurezza vengono messe in pericolo. Queste misure tengono conto delle necessità particolari delle persone vulnerabili: donne, minori, disabili, anziani.

Articolo 28 : Ogni migrante oggetto degli atti incriminati in base alla presente legge ha il diritto di avviare un'azione legale per il risarcimento del pregiudizio materiale

e/o morale subito come conseguenza delle azioni specificate, senza versare le cauzioni previste dalle leggi nigerine.

Lo status del migrante oggetto di traffico in base alla legislazione sull'immigrazione o il suo rientro nel proprio Paese d'origine, o ogni altro motivo per il quale egli si trova al di fuori della giurisdizione, non impedisce a quest'ultima di ordinare il versamento di un risarcimento in applicazione del presente articolo.

Articolo 29 : Quando il migrante oggetto di traffico è un minore, oltre alle misure di protezione previste agli articoli 25, 26, 27 e 28 di cui sopra:

- l'interesse superiore del minore deve essere privilegiato in tutte le azioni poste in essere dai funzionari pubblici, dagli organismi pubblici e dalle corti che si occupano di un migrante oggetto di traffico che è un minore;
- in caso di incertezza sull'età di un migrante oggetto di traffico e laddove sussistano motivi di credere che sia un minore, si presume che egli lo sia, in attesa di verificare la sua età;
- ogni colloquio o audizione con un minore migrante oggetto di traffico viene condotto da un professionista con speciale formazione, in un ambiente adeguato, in una lingua che il minore parla e comprende ed in presenza dei suoi genitori, del suo tutore o di una persona di sostegno;
- i minori migranti oggetto di traffico hanno il diritto di accedere all'istruzione, che non può essere rifiutata o limitata a causa del loro ingresso o della loro situazione irregolare nel Paese, o di quella dei loro genitori.

Articolo 30 : Quando un migrante oggetto di traffico è stato arrestato, incarcerato o si trova in detenzione preventiva, l'autorità competente al suo arresto o alla sua detenzione è tenuta ad informarlo immediatamente del suo diritto di mettersi in contatto con i funzionari consolari.

A tale scopo, vengono prese tutte le misure necessarie a facilitare questa comunicazione.

Se il migrante oggetto di traffico desidera contattare i funzionari consolari, l'autorità competente al suo arresto o detenzione è tenuta ad avvisare il, o i, consoli competenti del fatto che un cittadino di quello Stato è stato arrestato o detenuto, di indicare il luogo di detenzione e di facilitare il contatto.

Se un migrante oggetto di traffico non intende contattare la sede consolare, questa scelta deve essere rispettata.

I migranti oggetto di traffico illecito che si trovano in detenzione preventiva o sono incarcerati hanno i seguenti diritti.

- ricevere la visita degli addetti consolari;
- conversare e corrispondere con gli addetti consolari;
- ricevere immediatamente le comunicazioni inviate dai funzionari consolari;
- Ricevere le informazioni sui loro diritti nella loro lingua.

Le autorità competenti ad arrestare o detenere il migrante adottano tutte le misure necessarie ad agevolare tali visite e tale comunicazione.

L'autorità competente all'arresto o alla detenzione del migrante trasmette immediatamente tutta la corrispondenza del migrante oggetto di traffico che è indirizzata al funzionario consolare.

CAPITOLO V : ORGANI NAZIONALI DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI TRAFFICO ILLECITO DI MIGRANTI

Articolo 31 : Il coordinamento della lotta contro il traffico illecito dei migranti è garantito dalla Commissione Nazionale di Coordinamento della Lotta contro la Tratta delle Persone (CNLTP) e dall'Agenzia Nazionale di Lotta contro la Tratta delle Persone (ANLTP), nel rispetto delle rispettive competenze di questi due organi.

Articolo 32 : Il Ministero della Giustizia è l'autorità centrale in materia di cooperazione giudiziaria internazionale atta a ricevere, gestire e trasmettere le richieste di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in arrivo e in partenza.

Articolo 33 : Le disposizioni del Codice di Procedura Penale e le convenzioni internazionali e bilaterali in materia di mutua assistenza giudiziaria e di estradizione si applicano al traffico illecito di migranti.

CAPITOLO VI : PROCEDURE RELATIVE AL RITORNO DEI MIGRANTI OGGETTO DI TRAFFICO ILLECITO

Articolo 34 : Nel quadro dell'organizzazione del ritorno nei loro Paesi d'origine o al di fuori delle frontiere nigerine, l'autorità competente può cooperare con le organizzazioni internazionali e intergovernative che operano in questo ambito, in

particolare l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e le organizzazioni della società civile che combattono il traffico illecito di migranti.

Articolo 35 : Nel quadro dell'organizzazione del rimpatrio di migranti oggetto di traffico illecito l'autorità competente assicura che i migranti che chiedono una protezione internazionale in base alle leggi nazionali sull'asilo, alla Convenzione (di Ginevra) del 1951 e a quella dell'OUA (Organizzazione dell'Unità Africana) del 1969, relative allo status di rifugiato o del diritto internazionale umanitario, o che hanno necessità di protezione particolare, siano rapidamente indirizzati agli organi competenti incaricati di deliberare sul loro caso.

Articolo 36 : Su richiesta dell'autorità competente rappresentante un altro Stato parte del Protocollo relativo al traffico illecito di migranti, l'autorità competente del Niger verifica, in tempi ragionevoli, l'autenticità, la regolarità e la validità dei documenti di viaggio o di identità inviati o presumibilmente inviati a nome del Niger e di cui si sospetta vengano utilizzati per il traffico illecito di migranti.

Articolo 37 : L'autorità competente agevola il ritorno di un migrante oggetto di traffico nel Paese di cui è cittadino o residente permanente, su richiesta del rappresentante di un altro Stato parte del Protocollo relativo al traffico illecito di migranti, del migrante oggetto del traffico o di sua propria iniziativa, senza ritardo ingiustificato o irragionevole.

Articolo 38 : L'autorità competente si assicura che il ritorno previsto o effettivo di un migrante oggetto di traffico sia conforme al diritto internazionale, in particolare al diritto relativo ai diritti umani, al diritto dei rifugiati, al diritto umanitario, inclusi il principio di non respingimento, il principio di non discriminazione, il diritto alla vita, il divieto di tortura e di altre forme di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e, quando si tratta di un minore, l'interesse superiore del minore.

CAPITOLO VII : DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39 : La presente legge, che abroga tutte le disposizioni precedenti contrarie, è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del Niger e applicata come legge dello Stato.

Niamey, 26 maggio 2015

Firmato: Il Presidente della Repubblica

ISSOUFOU MAHAMADOU

Il Primo Ministro

BRIGI RAFINI

Il Ministro della Giustizia, Guardasigilli,

Portavoce del Governo

MAROU AMADOU

Per estensione :

Il Segretario Generale

Del Governo

GANDOUZAKARA